Soroptimist International d'Italia
A global voice for women

Protocollo d'intesa

tra

la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato

in persona del Direttore Centrale Anticrimine, Prefetto Dott. Alessandro Giuliano,

e

Soroptimist International Italia

in persona del Presidente, Dr.ssa Lucia Taormina

VISTA

La normativa internazionale e sovranazionale di riferimento:

- Convenzione dell'ONU per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui del 2 dicembre 1949, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 23 novembre 1966, n. 1173;
- Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 18 dicembre 1979, il Protocollo opzionale approvato il 6 ottobre 1999 e la Raccomandazione generale n. 19 del Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW);
- Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176;
- Dichiarazione della IV Conferenza mondiale delle donne, adottata a Pechino il 15 settembre 1995;
- Convenzione del Consiglio d'Europa ("Convenzione di Istanbul") sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata ad Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con Legge 27 giugno 2013, n. 77, la quale prevede il sostegno e l'assistenza alle organizzazioni e alle autorità incaricate dell'applicazione della legge, in modo che possano collaborare efficacemente al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica;
- Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, ratificata dall'Italia con Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212;
- Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Regolamento n. 693/2021 dell'UE, del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento UE n. 1328/2013.

VISTA

La normativa nazionale:

- Legge 1° aprile 1981, n.121, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", che all'articolo 6 affida al Dipartimento della Pubblica Sicurezza il coordinamento e la direzione unitaria delle Forze di polizia in materia di sicurezza;
- Legge 15 febbraio 1996, n.66, recante "Norme contro la violenza sessuale";
- Legge 4 aprile 2001, n.154, recante "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari";
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*" che all'art. 39, comma 1, recita "*Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'Interno per il potenziamento dell'attività di prevenzione, il Dipartimento della pubblica sicurezza può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica*";
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", come integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- Decreto Legge 23 febbraio 2009 n.11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n.38, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori";
- Decreto Legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con la legge 15/10/2013, n.119, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province". Il decreto legge n. 93 del 2013 dispone, anche, all'art. 3, rubricato "Misure di prevenzione per condotte di violenza domestica", comma 5 bis, che "Quando il Questore procede all'ammonimento ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, (...) informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'art. 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere";
- Legge 15 ottobre 2013, n. 119 che ha modificato l'art. 572 c.p. (norma base della violenza domestica) "maltrattamenti contro familiari e conviventi";
- Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 recante attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norma minime in materia di diritti assistenza e protezione delle vittime di reato;
- Legge 11 gennaio 2018, n.4 in favore degli orfani per crimini domestici;
- Legge n. 69 del 2019 (c.d. codice rosso) che ha rafforzato le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica e ha introdotto alcuni nuovi reati nel codice penale (tra cui il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, quello di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e quello di costrizione o induzione al matrimonio) ed aumentato

le pene previste per i reati che più frequentemente sono commessi contro vittime di genere femminile (maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale);

- Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 recante "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizione per la celere definizione dei procedimenti giudiziari" (c.d. Riforma Cartabia del processo penale);
- Legge n. 12 del 9 febbraio 2023: istituzione della "Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere";
- Legge n. 168 del 24 novembre 2023: disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica;
- Legge n. 181 del 2 dicembre 2025, "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime";
- Direttiva n.11026/1(1) Uff. II - Ord. Sic. Pub. del 30 novembre 2017 del Ministro dell'Interno indirizzata ai Prefetti, recante "Promozione di intese operative finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere";
- Risoluzione 214/VV/2017 del 9 maggio 2018 «Linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica»;
- Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017/2020, approvato il 23 Novembre 2017;
- Il Piano Strategico Nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 2025-2027, approvato il 16 settembre 2025;

PREMESSO CHE

- la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato – istituita con decreto-legge del 31 marzo 2005 n.45, convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 2005 n. 89 – nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza svolge funzioni di indirizzo informativo anticrimine, analisi, progettazione e raccordo delle attività investigative, di controllo del territorio svolte dagli Uffici della Polizia di Stato, comprese le misure a tutela delle vittime in condizioni di particolare vulnerabilità, quali sono le vittime della violenza di genere;
- il SOROPTIMIST International d'Italia, ai sensi del suo Statuto, promuove attraverso il buon volere, la comprensione e l'amicizia internazionale nonché le finalità enunciate all'art. 2 per l'avanzamento della condizione femminile, l'osservanza di princìpi di elevata moralità, i diritti umani per tutti, l'uguaglianza e la pace;
- il SOROPTIMIST International d'Italia, nel proporre tra gli obiettivi quello di incoraggiare le donne a rivolgersi alle Forze dell'ordine e denunciare i casi di violenza subìta, ha ideato, sviluppato e promosso il progetto denominato "*Una stanza tutta per sé*", del quale costituisce iniziativa originale e distintiva, identificata anche attraverso il marchio e il logo registrati "Una stanza tutta per sé", realizzato secondo specifiche Linee Guida elaborate e periodicamente aggiornate dal Soroptimist International d'Italia, che ha lo scopo di sostenere la donna nel delicato e incisivo momento della denuncia di violenze e abusi alle Forze

dell'Ordine e nel percorso verso il rispetto e la dignità della sua persona: *"Una stanza tutta per sé"* è un'aula per le audizioni, che tende a ricreare un ambiente favorevole che possa agevolare la relazione tra la vittima e il personale delle Forze di Polizia, riducendo il rischio di vittimizzazione secondaria;

- il SOROPTIMIST International d'Italia ha ampliato il progetto con *"Una stanza tutta per sé... portatile"* ovvero una dotazione informatica audio-video (cd. valigetta) quale strumento complementare e facoltativo, finalizzata alla raccolta delle dichiarazioni e delle denunce delle vittime vulnerabili, consentendo lo svolgimento delle attività di ascolto anche in luoghi diversi dalle sedi istituzionali, quali abitazioni, strutture sanitarie o altri contesti idonei ad assicurare condizioni di accoglienza, tutela e prevenzione della vittimizzazione secondaria;
- il 25 novembre 2020 il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e SOROPTIMIST hanno firmato il Protocollo d'intesa, rinnovato per ulteriori 3 anni in data 25 novembre 2023, per stabilire una collaborazione nell'ambito del progetto *"Una stanza tutta per sé"*, che ha consentito la realizzazione di luoghi di ascolto protetto per le vittime particolarmente vulnerabili presso le Questure;
- nell'ottica di assicurare la piena attuazione della tutela dei diritti e degli interessi delle donne vittime di violenza in conformità a quanto previsto dalle Convenzioni internazionali, dal diritto dell'Unione Europea, dai princìpi costituzionali e dalle norme legislative vigenti è interesse delle Parti ribadire la reciproca volontà di rafforzare l'azione istituzionale nel contrasto alla violenza di genere, aumentando ulteriormente il numero delle sale protette all'interno delle strutture delle Polizia di Stato.

CIO' PREMESSO LE PARTI
sottoscrivono il seguente
PROTOCOLLO D'INTESA

Articolo 1
Ambito di collaborazione

Il presente Protocollo d'intesa disciplina l'attività di collaborazione tra la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e il SOROPTIMIST International d'Italia, in attuazione del quadro normativo vigente e delle relative attribuzioni e competenze richiamate in premessa, nell'ambito del progetto *"Una stanza tutta per sé"*.

Articolo 2
Modalità esecutive

In relazione alla collaborazione di cui all'articolo precedente, nell'ambito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle leggi e dallo Statuto, le Parti si impegnano a:

- estendere la denominazione *"Una stanza tutta per sé"* a tutti i locali che verranno allestiti dal Soroptimist presso gli uffici della Polizia di Stato;

- individuare gli arredi e le dotazioni e gli elementi identificativi dei locali nel rispetto delle Linee Guida predisposte dal Soroptimist International d'Italia, allegate al presente documento e che ne costituiscono parte integrante;
- apporre, in prossimità dell'ingresso dello spazio dedicato, una targa del SOROPTMIST INTERNATIONAL d'ITALIA, quale Ente ideatore e promotore del progetto;
- prevedere ove ritenuto opportuno, la dotazione dei kit portatili in maniera diffusa sul territorio, indipendentemente dalla presenza di una stanza di ascolto protetto, al fine di raggiungere, in ogni caso e in modo più immediato, le vittime vulnerabili;
- favorire una condivisa e ampia divulgazione del progetto "*Una stanza tutta per sé*", delle sue finalità, delle attività formative, informative e divulgative ad esso collegate, delle inaugurazioni delle sale di audizione protetta, dei risultati raggiunti e delle collaborazioni istituzionali sviluppate nell'ambito del presente Protocollo, attraverso l'organizzazione di iniziative, conferenze stampa, eventi, campagne informative, convegni e altre attività di sensibilizzazione in tema di violenza di genere e di prevenzione della vittimizzazione secondaria;
- riconoscere e valorizzare, in tutte le attività di comunicazione, divulgazione e promozione connesse al presente Protocollo, il progetto "*Una stanza tutta per sé*" quale iniziativa ideata e promossa dal Soroptimist International d'Italia, dandone adeguata evidenza nei materiali informativi, negli eventi pubblici e nelle attività istituzionali connesse alla sua realizzazione;
- pubblicizzare all'interno della brochure, che annualmente viene pubblicata in occasione della Giornata internazionale per la violenza contro le donne, le iniziative sviluppate dal SOROPTMIST INTERNATIONAL d'ITALIA, nell'ambito del presente accordo.

Articolo 3
Cooperazione didattica, formativa, divulgativa e monitoraggio

Le Parti si impegnano a promuovere iniziative didattiche, formative e divulgative (convegni, conferenze e seminari) nelle materie di interesse comune, favorendo la condivisione e la valorizzazione dell'esperienza maturata attraverso il progetto *"Una stanza tutta per sé"* al fine di diffonderne il modello operativo e le relative buone pratiche sul territorio nazionale.

A tal fine, saranno rese disponibili al Soroptimist International d'Italia informazioni aggregate e periodiche sull'attuazione e sull'utilizzo del progetto, delle strutture e degli strumenti realizzati, nonché ulteriori elementi statistici utili alla valutazione dell'efficacia e dell'impatto del progetto, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

Articolo 4
Referenti

Il presente Protocollo d'Intesa individua, quali referenti dell'attuazione del progetto "*Una stanza tutta per sé*":

- per la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, il Direttore del Servizio Centrale Anticrimine;
- per il SOROPTIMIST, il Presidente del SOROPTIMIST INTERNATIONAL d'ITALIA.

Articolo 5
Proprietà e uso dei marchi

La Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e il SOROPTIMIST si impegnano ciascuno a utilizzare rispettivamente il marchio o il logo dell'altra Parte o ad associare il logo o il marchio dell'altra Parte ai propri, esclusivamente nei termini e alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente Accordo, nel rispetto, per quanto concerne l'utilizzo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi in uso esclusivo alla Polizia di Stato del decreto del Ministro dell'Interno 19 settembre 2017, n. 215.
A tal fine, le Parti si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato.
Le Parti si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa, resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte.
Le Parti riconoscono che la denominazione, il logo e gli elementi identificativi del progetto *"Una stanza tutta per sé"* costituiscono segni distintivi e patrimonio progettuale esclusivo del Soroptimist International d'Italia, che ne mantiene la piena titolarità e disponibilità.
La realizzazione, l'allestimento e l'utilizzo delle sale di audizione protetta denominate *"Una stanza tutta per sé"* dovranno avvenire nel rispetto delle Linee Guida predisposte dal Soroptimist International d'Italia e allegate al presente Protocollo.
In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all'altra Parte alcun diritto o pretesa sugli stessi e le Parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente Protocollo d'Intesa e non potranno in alcun modo fame uso per scopi diversi. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente Accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell'altra.
La Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e il SOROPTIMIST:

- si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e alla difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra Parte nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra;
- si impegnano a comunicare, in forma condivisa, la collaborazione oggetto del presente Protocollo d'Intesa attraverso i propri canali di comunicazione.

Le Parti si impegnano a comunicare in forma condivisa la collaborazione oggetto del presente Protocollo attraverso i rispettivi canali istituzionali. Le attività di comunicazione, gli eventi di inaugurazione, le conferenze stampa, le campagne informative e ogni altra iniziativa pubblica riferibile al progetto saranno preventivamente concordati tra le Parti nelle modalità organizzative e comunicative, assicurando adeguata evidenza alla collaborazione istituzionale tra le Parti e al progetto "*Una stanza tutta per sé*" quale iniziativa ideata, promossa e realizzata dal Soroptimist International d'Italia.

Articolo 6
Riservatezza e sicurezza delle informazioni

Le Parti si impegnano a trattare ed a custodire i dati e le informazioni personali acquisite nell'ambito delle attività previste dal presente Protocollo, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Le Parti si impegnano a rispettare la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati delle attività oggetto del presente Protocollo di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Articolo 7
Invarianza Finanziaria

Dall'attuazione del presente accordo non derivano nuovi e maggiori oneri per le parti, che provvederanno all'attuazione delle relative disposizioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8
Controversie

Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere. In caso contrario, le eventuali controversie tra le Parti derivanti dalla interpretazione, gestione o esecuzione della presente convenzione sono deferite, in via esclusiva, al Foro di Roma.

Articolo 9
Durata, integrazioni e modifiche

Il presente protocollo ha validità di anni tre dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato alla scadenza, previo accordo scritto tra le parti. È in ogni caso escluso il rinnovo tacito.
Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo, dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.
Lo stesso potrà essere modificato di comune accordo tra le Parti firmatarie, anche prima della scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.

Roma, 7 ottobre 2026

IL DIRETTORE CENTRALE
Alessandro Giuliano

LA PRESIDENTE NAZIONALE
Lucia Taormina